

Non ho altro a dire ed attendo le risposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

Luciani. Io non avrei preso a parlare se l'interrogazione dell'egregio collega ed amico mio onorevole Panattoni sulle scuole notarili, se la risposta del ministro e la soddisfazione dell'interrogante non avessero fatto forza su me, ritroso per natura, nuovo e trepidante in questa grande aula degli interessi nazionali, tanto più che ritengo che l'incalzare del tempo, e la fine di marzo che si avvicina c'impongano la massima sobrietà. Ma interrogazione, risposta e plauso dell'interrogante mi fanno dubitare che fosse pregiudicato, forse per inc sazietà nei dati di fatto...

Panattoni. Chiedo di parlare.

Luciani. non un interesse, ma un principio, il principio di libertà.

E se mi ingannai, se il ministro mi chiarirà, sarò lieto di ricredermi, doppiamente lieto; lieto col ministro, e lieto coll'egregio collega mio, ambedue, non meno di me, difensori di ogni libertà.

La libertà, che mi parve pregiudicata, non è quella di chi insegna. Su di essa si aprirà tra breve una lunga discussione, e non è qui il luogo di occuparcene. La libertà, che io temo, che io dubito pregiudicata, è una libertà ben più modesta, ma altrettanto importante, la libertà di chi impara; dico libertà altrettanto importante, imperocchè chi insegna è alla cima, ha conquistato la sua posizione e, sebbene *hoc unum scio me nihil scire*, è pervenuto. Chi impara deve arrivare, e tanto più ha bisogno che siano liberi i suoi primi passi, liberi i primi movimenti che fa nell'ardua carriera della vita scientifica e professionale.

La Camera udì: vi sono scuole notarili che si tengono là dove non esiste un'Università, con studi (sono le parole dell'egregio amico) compiuti, con metodi speciali, che terrebbero luogo di quelli prescritti per il primo biennio di giurisprudenza.

Impugno subito che alle scuole *extra-universitarie*, chiamandole così, che abilitano al notariato, si facciano studi con metodi speciali. I metodi sono eguali, si insegnano le medesime materie e si danno i medesimi esami. L'ambiente universitario non dà per quell'abilitazione nulla di più nè di meno.

Una di quelle scuole esiste in Firenze. Io non ne avrei assolutamente parlato, se il benemerito signor ministro dell'istruzione pubblica non ne avesse fatta speciale menzione, anzi unica menzione di quella scuola. E non ne avrei parlato, perchè il discorrere della tale o tale altra città, del tale o

tal altro paese, è questione personale, personale più in grande, ma sempre egualmente evitabile.

Ma, dappoichè la scuola di giurisprudenza fiorentina fu rammentata, anzi fu la sola rammentata, mentre io rendo vivissime grazie all'egregio collega, l'onorevole deputato di Bologna, il quale accennò alle sue tradizioni storiche, mi sia permesso di rapidissimamente rammentare queste tradizioni, che sono il titolo storico di quell'istituto.

Il quale è ciò che avanza dell'antico studio medioevale fiorentino, di quello studio che è fama fosse frequentato dall'Accursio e dal Dino, nel quale si afferma il Boccaccio illustrasse la *Divina Commedia*, di quello studio dove nel 1450 fiorivano ben 42 insegnanti, dove nel secolo XIII si raccolse quanto di meglio era rimasto dell'antico sapere dei Greci profughi da Costantinopoli, di quello studio fiorentino, dove fiorì la scuola neoplatonica, prima fecondatrice delle idee moderne, di quello studio nel quale insegnò il Poliziano. Richiamata in vita l'Università pisana nel 1472, sopravvisse in Firenze la Facoltà di giurisprudenza all'unico effetto di abilitare i giovani al notariato, agli impieghi minori ed a conseguire la laurea in filologia.

Insigni uomini insegnarono in queste scuole. Fra i recenti mi è grato rammentare il Poggi, l'illustre commentatore del sistema livellare, ed il Puccioni, commentatore non meno illustre del Codice penale toscano, padre di un egregio cittadino che mi duole di non vedere qui fra noi collega gratissimo. Oggetti adunque di quella scuola furono l'istruzione relativa al notariato, l'istruzione per gli impieghi minori e l'istruzione per la filologia. I titoli storici sono questi. Vediamo i titoli giuridici.

La rivoluzione toscana del 1859 mantenne quelle scuole, e con decreto del Governo in data del 10 marzo 1860, che ha forza di legge, l'antico studio di giurisprudenza fu aggregato al liceo fiorentino, sempre al medesimo effetto di abilitazione al notariato ed agl'impieghi minori. Nel 1867 con decreto del 15 settembre, sopra le concordi istanze di tutti i Consigli scolastici della Toscana, il corso degli studi liceali in quella regione fu parificato a quello degli studi liceali delle altre parti del regno. L'articolo 3° di quel decreto prescrisse: "Le cattedre di insegnamento estraneo alle materie dei programmi liceali sono nei licei toscani soppresse. Potranno esser mantenute dalle provincie e dai comuni nei cui licei dette cattedre esistono."

Provincia e comune di Firenze non esitarono: assunsero il mantenimento della scuola di giurisprudenza.

Nel 1875 sopravvenne la legge organica del nota-